

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Lorenzo Quadri
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 13 febbraio 2007 n. 45.07

Richiedenti l'asilo: spaccio, furti negli appartamenti e un nuovo regolamento che rischia di peggiorare le cose

Signor deputato,

si precisa innanzitutto che il Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero, del 23 gennaio 2007, si è reso necessario a seguito delle modifiche legislative intervenute a livello federale. Esse hanno infatti richiesto ai Cantoni di dotarsi di proprie norme legali in questo ambito. Il Regolamento non ha quindi introdotto cambiamenti importanti nelle prestazioni, ma si è limitato a esplicitare prassi e norme già in vigore.

Richiamate le diverse interrogazioni che concernono il tema dello spaccio e dei richiedenti l'asilo, si risponde alle sue domande per quanto non già evase da precedenti risposte.

- 1. Come concilia il Consiglio di Stato lo spostamento di richiedenti l'asilo in appartamenti - e questo a dipendenza non del comportamento del singolo richiedente, ma dello stadio della procedura - con le dichiarazioni sopra citate della polizia, secondo la quale "spesso questi spacciatori (richiedenti l'asilo) trovano una base logistica per i loro traffici in appartamenti affittati da connazionali residenti in Ticino"? Non ritiene il Consiglio di Stato che trasferire i richiedenti l'asilo in appartamenti individuali significhi moltiplicare le possibili "basi logistiche" fuori controllo (poiché le forze dell'ordine potranno entrare negli appartamenti individuali solo con mandato da parte della Magistratura)?**

Come indicato nella risposta all'interrogazione 265.08, esistono appartamenti di richiedenti d'asilo dove si è intervenuti per smantellare luoghi di spaccio, così come esistono appartamenti di indigeni che sono stati oggetto di interventi per analoghi motivi.

Ogni trasferimento in appartamento viene valutato attentamente da parte delle autorità preposte. Le decisioni individuali che concernono il trasferimento di richiedenti l'asilo dai Centri gestiti dalla Croce rossa sezione del luganese in appartamenti, vengono effettuate nell'ambito di incontri regolari di un Gruppo operativo (GROA) diretto dal Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) e di cui fanno parte dei rappresentanti degli enti coinvolti, tra i quali anche la Polizia cantonale.

In generale la residenza in un centro della CRS è limitato ai primi mesi di permanenza nel Cantone e per quei casi la cui domanda di asilo è stata rifiutata, in attesa di un loro rinvio. Per gli altri richiedenti l'asilo il cui soggiorno nel nostro Paese si prolunga nel tempo e,

segnatamente, per quelli cui è stata concessa l'ammissione provvisoria, appare più opportuno un collocamento in appartamenti.

2. Quali provvedimenti si intendono prendere per stroncare il nuovo fenomeno, segnalato dalla polizia, di "furti negli appartamenti ad opera di richiedenti l'asilo provenienti dall'Est europeo"?

La politica cantonale nella lotta allo spaccio di stupefacenti nei confronti di stranieri rimane una delle priorità della Polizia, a tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Da sempre l'incremento dei controlli e dei provvedimenti penali e amministrativi rappresentano la migliore immediata risposta per contrastare le attività delittuose dei sedicenti richiedenti l'asilo spacciatori.

3. Come quantifica il Consiglio di Stato i costi connessi all'applicazione del nuovo Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo, in particolare in relazione alle prestazioni garantite dal sopra citato art. 9 (si chiede una stima per ogni voce di spesa)?

Come indicato nell'introduzione, il Regolamento si è limitato a esplicitare quanto già in vigore in Ticino in questo settore. I dati annuali relativi alle spese assunte da parte dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) per i richiedenti l'asilo, ammessi provvisori da meno, rispettivamente da più di 7 anni, sono regolarmente pubblicati nel Consuntivo annuale del Cantone (dati DSS, Divisione dell'azione sociale e delle famiglie, CRB 222 Asilanti, ammissione provvisoria e Nem).

4. Quali sono le "spese straordinarie" di cui al cpv. 7?

Per straordinarie si intendono quelle spese speciali destinate a coprire dei bisogni particolari che non possono essere coperti con la prestazione ordinaria versata. Si tratta di prestazioni limitate che vengono riconosciute previa attenta valutazione e generalmente con degli importi massimi già stabiliti. Rientrano in questa categoria ad esempio le spese di formazione (per quanto non già coperte da altri enti).

5. A quanto ammontano attualmente le spese per la copertura dei premi di cassa malati e delle spese mediche dei richiedenti l'asilo?

La risposta è già stata fornita in modo articolato all'interrogazione n. 45.09.

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Il Cancelliere:

L. Pedrazzini

G. Gianella